

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI

TRA

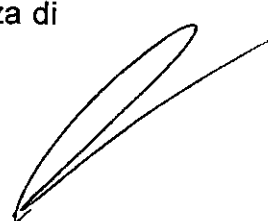
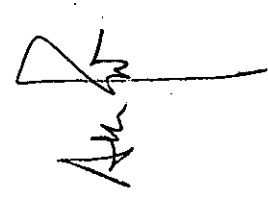
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO CON
SEDE LEGALE IN VIA PESSINA N. 6 – P. IVA 02356740130 – IN
PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. ROBERTO
BOLLINA

E

SOCIETA' STUDIO MEDICO SPORTIVO VARESINO S.A.S. DEI
DOTTORI A. BIANCHINI E M. CONTI C.F. E P. IVA 02547750121 IN
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE
DOTT. AMBROGIO BIANCHINI PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E
DIAGNOSTICA STRUMENTALE.

PREMESSO CHE:

1. con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha,
fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti
pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di
ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di
norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di
provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul
contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi
automaticamente modificato ed integrato";
3. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di



contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l'erogazione di specialistica ambulatoriale/diagnostica strumentale.

Dato atto che le Parti, dopo l'esame di quanto dettagliato nella D.G.R. X/1185 del 20 dicembre 2013 e, in particolare, dei contenuti dell'allegato 3 della medesima D.G.R. ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Visto l'art. 9 comma 8 e 9 della L.R. n. 33/2009;

Tutto ciò premesso

tra

 l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como con sede legale in Via Pessina n. 6 – P. IVA 02356740130 – in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Bollina

e

Studio Medico Sportivo Varesino s.a.s. dei Dottori A. Bianchini e M. Conti C.F. e P. IVA 02547750121 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Ambrogio Bianchini

si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 06.05.2003, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 5, integrano il contratto già stipulato tra le stesse Parti in data 06.05.2003.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni, si applicano a tutta la produzione, sia di attività di ricovero e cura che di attività legata alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ASL per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati a produzione effettiva, secondo le tariffe previste dall'ultimo Testo Unico della Compensazione Interregionale (TUC) approvato. Le prestazioni relative a pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Queste prestazioni devono comunque essere erogate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo, svolte dalle ASL, sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Ciò vale sia per le prestazioni di ricovero che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che



dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla D.G.R. che ha definito le regole di esercizio 2014. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data del 01.01.14.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale

Per il primo quadrimestre 2014, si individua una quota pari ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2013 dell'importo di € 70.038,00 (settantamilatrentaotto/00).

Ciò in quanto la chiusura entro il 15 febbraio 2014 dell'esercizio 2013 permetterà di calcolare per ogni struttura il finanziamento 2013 applicando le regole di valorizzazione vigenti per lo stesso anno.

Il valore del contratto relativo all'intera annualità sarà quindi definito entro e non oltre il 30 aprile 2014.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dalle ASL.

Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

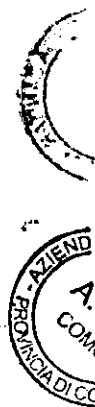
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di specialistica ambulatoriale sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

Art. 5

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative, che verranno aggiornate entro il prossimo 30 aprile 2014, hanno validità per l'intero esercizio 2014, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le stesse Parti in data 06.05.2003 e a quanto dettagliato nell'allegato n 3 della DGRX/1185 del 20 dicembre 2013, e comunque nel caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali incidenti sul contenuto del presente atto lo stesso deve ritenersi



automaticamente modificato e integrato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Como, 31 DIC. 2013

IL DIRETTORE GENERALE

dell'A.S.L. di Como

(Dott. Roberto Bollina)



IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Studio Medico Sportivo Varesino s.a.s.

dei Dottori A. Bianchini e M. Conti

(Dott. Ambrogio Bianchini)

A handwritten signature, likely of Dott. Ambrogio Bianchini, written in ink.



31 DIC 2013

